REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 27 marzo 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32010** del registro di Segreteria promosso da **D. F. E. OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina (C.F.: SPN STN 87L07 G273I- PEC: santinospina@pecavvpa.it) del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A;

avverso

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27M088U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, nessuno è presente per le parti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, il sig. D. F. E., *ex* dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 05/04/2019, avendo maturato, alla data del 31/12/1995, un'anzianità di servizio utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (16 anni, mesi 1 e giorni 2), chiedeva l'accertamento del diritto all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di quanto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo), e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

2. Con memoria depositata in data 15 ottobre 2024, si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentando che, con determinazione INPS VE OMISSIS, la pensione del ricorrente era stata riliquidata dall'Istituto conformemente alla circolare INPS n. 44 del 23/03/2022, emanata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 101 della legge n. 234/2021, e la relativa lavorazione meccanizzata era avvenuta in data 14/10/2024. Precisava, altresì, che gli importi scaturiti da detta riliquidazione sarebbero stati corrisposti con il cedolino in pagamento nel mese di gennaio 2025 e, sulla medesima mensilità, sarebbero stati erogati anche gli arretrati con decorrenza 01/01/2022 ed i relativi interessi. L'Istituto previdenziale chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

3. Con istanza depositata in data 20 ottobre 2024, la difesa del ricorrente chiedeva un breve rinvio dell'udienza a data, anche di poco, successiva al mese di gennaio 2025 al fine di poter verificare l'effettiva erogazione dell'invocato beneficio.

4. Con ordinanza a verbale, questo Giudicante, ritenuto di accogliere l'istanza di un breve rinvio al fine di verificare l'effettivo pagamento - da parte dell'Ente previdenziale – degli importi scaturenti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti del ricorrente, sospesa la decisione nel merito della causa, ha rinviato la discussione del giudizio all'udienza del 27 marzo 2024, ore 09:30, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.

5. In vista dell'udienza, con istanza depositata in data 25/03/2025, la difesa del ricorrente ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, da distrarre in favore del procuratore.

6. All'odierna udienza pubblica, nessuna parte comparsa, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In relazione al presente giudizio, va dichiarata la cessata materia del contendere.

Secondo la pacifica giurisprudenza, tanto della Corte di cassazione, quanto della Corte dei conti (*ex multis*, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014; Sez. 3 n. 16150/2010, n. 23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n. 5188/2015; Sez. 3 n. 16891/2021; Corte conti, Sez. II App. n. 235/2023 e n. 313/2024), tale provvedimento decisorio si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia.

Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso.

Nel caso di specie, l'INPS, con la memoria depositata in data 15 ottobre 2024, ha rappresentato di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente (come da pertinente documentazione all'uopo depositata), prospettando la cessata materia del contendere.

Parte ricorrente, con memoria integrativa pervenuta il 25 marzo 2025, ha confermato l'intervenuta riliquidazione, nei termini sopra esposti, rimarcando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Risultano, dunque, integrate le condizioni per dichiarare la cessata materia del contendere in relazione al presente giudizio.

In punto di spese legali, ritiene questo Giudice che, conformemente alla giurisprudenza maturata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234 (*ex pluribus*, Sez. II centr. app. nn. 284 del 2024, 359 e 126 del 2023) sussistano i presupposti per l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., in considerazione dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza e del quadro normativo, nonché della circostanza per cui la riliquidazione della pensione, in termini satisfattivi della pretesa del ricorrente, è avvenuta in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza.

Nulla, invece, è dovuto per le spese del giudizio, stante la gratuità del rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 14/04/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(*f.to digitalmente*)